



CITTA' DI ROVERETO

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE al PRG "MARZO 2019"

Adeguamento L.P. 15/2015

Adozione definitiva

Il progettista: Ing. Luigi Campostrini

Adozione del Consiglio Comunale	deliberazione n° 8	di data 26 marzo 2019
Adozione definitiva del Consiglio Comunale	deliberazione n°	di data
Approvazione della Giunta Provinciale	deliberazione n°	di data
Entrata in vigore il		

il Segretario Generale
dott. Giuseppe Di Giorgio

Il Dirigente
Luigi Campostrini

**TRENTINO**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497055 F + 39 0461 497088
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15

Trento, 19 giugno 2019

Prat. 2635 – parere n. 35/19

OGGETTO: COMUNE DI ROVERETO: Variante al PRG "Marzo 2019": adeguamento alla l.p. 15/2015. Rif. to delib. cons. n. 8 dd. 26 marzo 2019 – adozione preliminare (pratica 2635).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)";

esprime in merito il seguente parere:

Con deliberazione consiliare n. 8 del 26 marzo 2019, pervenuta in data 23 aprile 2019, il Comune di Rovereto ha adottato la variante al PRG finalizzata all'adeguamento delle norme di attuazione del proprio strumento urbanistico alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

In ragione delle esigenze istruttorie con nota del 29 maggio 2019 prot. 342521 questo Servizio ha sospeso per 15 giorni i termini del procedimento di valutazione del piano, fissato ai sensi dell'articolo 39 della l.p. n. 15/2015.

Con l'adeguamento in oggetto il Comune ha prodotto l'elaborato delle norme sia nella versione definitiva che di raffronto, nonché la relazione che spiega gli approfondimenti condotti al fine dell'adeguamento e le verifiche predisposte rispetto alle previsioni interessate da accordi, convenzioni, strumenti attuativi.

Particolarmente accurato è stato il metodo seguito dal Comune per determinare la conversione tra superficie utile lorda – parametro già adottato dal PRG vigente – e superficie utile netta, come spiegato nella relazione, e il lavoro di verifica rispetto alle previsioni attuative da confermare negli indici vigenti.

Rispetto ai singoli articoli delle norme di attuazione, visto il regolamento urbanistico-edilizio provinciale e l'articolo 120, comma 1 della l.p. n. 15/2015, si formulano le seguenti osservazioni; la presente valutazione è l'occasione per evidenziare al Comune di Rovereto l'opportunità di

stralciare specifiche disposizioni, riprese dalle norme del PUP o dalla leggi o disposizioni provinciali, nell'ottica di evitare la duplicazione – ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della l.p. n. 15/2015 - delle disposizioni nelle diverse fonti normative:

art. 5, comma 15 bis: gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradali sono quelli indicati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.;

art. 5, comma 16.1: la definizione di edificio va ricondotta all'articolo 3 della l.p. n. 15/2015 con la specificazione in ordine alla data di riferimento per qualificare gli edifici esistenti;

art. 5, comma 18.1: le legnaie o piccoli depositi sono ricompresi nelle costruzione accessorie se realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali;

art. 5, comma 18.2: viene proposta una definizione di serra solare e in particolare sono fissati dei limiti dimensionali; nello specifico detti limiti localizzativi e dimensionali eccedono i contenuti del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e vanno stralciati;

art. 5, comma 19: la definizione va ricondotta al regolamento urbanistico-edilizio provinciale con riferimento alla linea di spiccato e al volume interrato;

art. 5, commi 32, 33, 34: le definizioni vanno rinviate alle disposizioni provinciali in materia di fasce di rispetto stradali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.;

art. 5, comma 36: i requisiti soggettivi per gli interventi in area agricola vanno rinviate alle disposizioni contenute nel Titolo IV del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

art. 6: la disciplina delle distanze tra le costruzioni e dai confini va demandata alle disposizioni provinciali in materia, fatta eccezione per le specificazioni che l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010 demanda allo strumento urbanistico comunale;

art. 9: si rileva l'opportunità di rinviare la definizione generale delle singole categorie d'intervento alla corrispondente disposizione detta dall'articolo 77, comma 1 della l.p. n. 15/2015;

art. 12, comma 6: il riferimento va condotto alle aree urbane consolidate;

art. 15: va ricondotto all'articolo 49 della l.p. n. 15/2015;

art. 16 bis: gli interventi ammessi vanno eventualmente limitati alle sole costruzioni accessorie, come disciplinate dall'articolo 3 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale; la realizzazione di tettoie, pur nei limiti del regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che ne rinvia l'ammissibilità alla previsione nel PRG, eccede rispetto al carattere inedificabile di queste aree;

art. 19, comma 3: la disposizione va inserita nella disciplina transitoria di cui all'articolo 17, comma 4;

art. 25: i riferimenti alle aree della rete Natura 2000 va aggiornato rispetto alla trasformazione in Zone speciali di conservazione;

art. 27, comma 2, art. 32, comma 2: la disposizione può essere omessa in quanto ripropone la norma provinciale;

art. 30, comma 5: per i provvedimenti richiesti va rinviato genericamente alla competente Soprintendenza;

art. 41, comma 4: la formazione di piani recupero è ammessa nel rispetto del limite minimo di 2500 mq di superficie interessata dal piano;

art. 66: sul comma 3 prevale l'articolo 118, comma 1 della l.p. n. 15/2015; si valuti l'opportunità di ricondurre il comma 5 alle disposizioni provinciali dettate dal PUP, dagli articoli 117-118 della l.p. n. 15/2015 e dagli articoli 90-95 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale;

art. 67, commi 1, 4-5: si rinvia all'articolo 33 delle norme del PUP;

art. 68, comma 1: si rinvia all'articolo 33 delle norme del PUP e all'articolo 118 della l.p. n. 15/2015;

art. 75: si rinvia al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e alla l.p. n. 7/2006;

art. 78, comma 2: i requisiti soggettivi e oggettivi per la realizzazione dell'alloggio del conduttore o del manufatto di limitate dimensioni va rinviato rispettivamente agli articoli 72 e 84 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale; con riferimento ai materiali e tipologie richieste per i manufatti di

limitate dimensioni si richiama l'obbligo alla reversibilità dell'intervento, dettato dall'articolo 112, comma 6 della l.p. n. 15/2015;

art. 98, comma 4: gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto dei depuratori sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 850 del 2006 e dagli specifici provvedimenti di individuazione delle fasce dei singoli impianti;


art. 98, comma 6.3: fermo restando che il PRG fissa l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, gli interventi ammessi sono unicamente quelli dettati dall'articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 come da ultimo modificata con deliberazione n. 2088 del 2013;

art. 119: non si comprende se la variazione ammessa dalla norma è riferita all'articolo 128, comma 5 bis della l.p. n. 1/2008; in tal caso la percentuale va ricondotta al 2% e rinviata alla norma provinciale.

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG di adeguamento in oggetto si prospettano le presenti osservazioni, richiedendo l'approfondimento e la modifica dei relativi contenuti al fine dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
E IL PAESAGGIO

- ing. Guido Benedetti -



IL DIRIGENTE

- arch. Angiola Turella -

